

**SU LE
TESTE!**

**Elezioni RSU
17, 18 e 19 aprile 2018**

Vademecum per le Commissioni elettorali

RSU '18



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

A cura del Dipartimento Organizzazione, FLC CGIL nazionale

Chiuso in redazione il 29 gennaio 2018

Per ulteriori informazioni

www.flcgil.it/rsu

www.aranagenzia.it

Indice

Premessa	4
La Commissione elettorale	5
Composizione.....	5
Insediamento	5
Costituzione	5
Compiti della Commissione elettorale	5
Adempimenti.....	5
Il Presidente	6
Le decisioni	6
Elenco degli elettori	6
Componenti da eleggere, candidati, firme	7
Accordi con il dirigente preposto dall'amministrazione	7
Ricevimento delle liste.....	7
Ricorsi.....	8
Verifica di liste e candidature	8
Giorni di votazione	8
Liste, luogo e orario di votazione	8
Numero dei seggi.....	9
Presentazione delle liste elettorali	9
Chi può presentare le liste (paragrafo §4 Circolare ARAN)	9
Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali (paragrafo §5 Circolare ARAN)	10
Le firme.....	10
Verifica delle candidature.....	10
Elettorato.....	11
Elettorato attivo – Chi vota	11
Elettorato passivo – Chi può candidarsi	11
Il seggio elettorale.....	12
Costituzione del seggio	12
Scheda elettorale.....	12
Svolgimento delle operazioni di voto	12
Lo scrutinio	13
Validità delle elezioni, voti, seggi.....	14
Validità delle elezioni.....	14
Dai voti ai seggi.....	14
Modalità di attribuzione dei seggi	14
Modalità di individuazione degli eletti	16
Composizione della RSU e validità delle elezioni.....	16
La proclamazione degli eletti	16
Compilazione del verbale finale	16
Chiusura delle operazioni elettorali.....	17
Trasmissione dei verbali all'ARAN da parte dell'Amministrazione.....	17
Il Comitato dei garanti	17
Scadenario e tempistica delle procedure elettorali.....	18
Tempistica per i ricorsi alla Commissione elettorale (su liste e candidature)	18

Premessa

Tutte le operazioni elettorali saranno gestite, attraverso vari organismi (Commissione elettorale, seggio, Comitato dei garanti), dai sindacati che presentano liste. L'amministrazione non svolge alcun ruolo diretto ma deve garantire adeguato supporto alle operazioni elettorali.

La procedura elettorale è regolata dalle disposizioni contenute nei seguenti testi:

7 agosto 1998 Accordo quadro	ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE Prima parte – Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU (d'ora in poi "Accordo Quadro")
7 agosto 1998 Regolamento	ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE Seconda parte - Regolamento per la disciplina delle elezioni RSU (d'ora in poi "Regolamento")
13 febbraio 2001	ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1 COMMA 3 - PARTE SECONDA - DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998, DEL 13 FEBBRAIO 2001
24 settembre 2007	ACCORDO COLLETTIVO QUADRO 24 SETTEMBRE 2007 (CHE INTEGRA E MODIFICA L'ARTICOLO 3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DELL'ACNQ 7/8/98)
13 marzo 2013	ACCORDO SU INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACNQ DEL 7/8/98 SULLE MODALITÀ COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RSU CONSEGUENTI AL DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
9 febbraio 2015	CCNQ CHE MODIFICA L'ART. 3 (ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO), L'ARTICOLO 7 (DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO) DELL'ACNQ DEL 7/8/98 E SULLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE RSU CONSEGUENTI A RIORDINO DEGLI UFFICI E LORO DECADENZA
4 dicembre 2017	PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA DEL PERSONALE DEI COMPARTI. TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
10 gennaio 2018	PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 4 DICEMBRE 2017 PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA DEL PERSONALE DEI COMPARTI.
26 gennaio 2018 Circolare ARAN n. 1	RINNOVO DELLE RSU. ELEZIONI DEL 17, 18 e 19 APRILE 2018. CHIARIMENTI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Scopo di questo vademecum elettorale è quello di fornire una esplicitazione della normativa ed indicazioni operative che possano essere utilizzate dai componenti FLC CGIL nelle commissioni elettorali e nei seggi.

La Commissione elettorale

Composizione

Ogni sede di elezione per il rinnovo o prima costituzione della RSU 2018 deve avere una Commissione elettorale formata da un rappresentante per ogni sindacato che presenta la lista a partire dal 14 febbraio 2018 ed **entro e non oltre il 9 marzo 2018**.

Il designato deve essere un elettore non candidato; quindi, deve dichiarare che non intende candidarsi.

I componenti della Commissione elettorale devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato (che godano comunque di elettorato attivo) o in posizione di comando o fuori ruolo.

I componenti possono operare anche nelle ore di servizio (Circolare ARAN paragrafo 9 ultimo capoverso). E ancora: "l'amministrazione ha l'obbligo di consentire alle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando, se necessario, ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro" (Circolare ARAN paragrafo 9 penultimo capoverso e paragrafo 15 penultimo capoverso).

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste.

Insedimento

C'è differenza fra insediamento e costituzione. La Commissione si insedia entro il 23 febbraio 2018 ma si costituisce formalmente entro il 28 febbraio 2018. La Commissione si considera insediata non appena siano pervenute almeno tre designazioni. Essa non è nominata dal dirigente preposto ma si forma per iniziativa dei sindacati. La procedura di avvio è la seguente:

1. ogni sindacato che presenta la lista ha titolo a designare, contestualmente o anche successivamente, il componente la Commissione elettorale;
2. il dirigente preposto, ricevute tre designazioni, invita i designati, alla riunione di insediamento indicandone ora e luogo. Da quel momento l'iniziativa passa alla Commissione elettorale;
3. il dirigente preposto consegna alla Commissione elettorale le liste già pervenute all'Amministrazione.

Costituzione

Una volta insediata, la Commissione riceve le liste, sia quelle eventualmente già pervenute tra il 14 febbraio 2018 e il giorno dell'insediamento, sia quelle presentate dopo, accogliendo, se non ci fossero già, eventuali altri designati nella Commissione.

Il 28 febbraio 2018 la Commissione si costituisce formalmente con i soli rappresentanti dei sindacati che hanno effettivamente presentato la lista entro quel giorno e anche proceduto alla designazione del componente la Commissione. Nel caso in cui non siano state presentate liste entro il 28 febbraio 2018, la Commissione elettorale può essere costituita entro il 9 marzo 2018 (data ultima per la presentazione delle liste e la costituzione della Commissione).

Nel caso in cui la Commissione elettorale risulti composta da meno di tre membri, i sindacati presentatori di liste designano un componente aggiuntivo.

Compiti della Commissione elettorale

Adempimenti

La Commissione, una volta costituita:

- elegge il presidente;
- concorda le regole del suo funzionamento;
- acquisisce dall'amministrazione l'elenco degli elettori;
- formalizza il numero di persone da eleggere, di candidati che è possibile presentare e del numero minimo delle firme occorrenti;

- concorda con l'amministrazione le modalità con le quali l'istituzione deve garantire lo svolgimento di tutte le procedure elettorali;
- riceve le liste;
- istituisce l'apposito albo elettorale per le proprie comunicazioni;
- esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature;
- predispone la scheda elettorale;
- nomina i presidenti di seggio e, su indicazione dei presentatori delle liste, nomina gli scrutatori;
- definisce il numero dei seggi e predispone gli elenchi degli aventi diritto suddivisi per seggio;
- definisce l'orario di apertura giornaliera dei seggi;
- definisce i luoghi delle votazioni;
- organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
- raccoglie i dati dei seggi e ne riepiloga i risultati;
- attribuisce i seggi alle liste e individua gli eletti;
- compila i verbali delle riunioni;
- comunica i risultati ai soggetti interessati (amministrazione, organizzazioni sindacali, lavoratori);
- esamina i ricorsi sui risultati elettorali;
- pubblica i risultati definitivi delle elezioni;
- trasmette materiali e risultati all'amministrazione per la conservazione e per la trasmissione all'ARAN.

Tutte le decisioni devono essere esposte all'albo elettorale attraverso il verbale o un comunicato.

Il Presidente

La Commissione elettorale, come primo atto elegge il suo presidente. Di norma il voto è segreto ma la Commissione può anche decidere di eleggerlo con voto palese. Il presidente designa uno dei componenti alla compilazione dei verbali delle sedute.

Le decisioni

a. Validità della riunione.

Si può applicare il principio generale che la riunione è valida se sono presenti più della metà dei componenti. Se un sindacato presentatore di lista non volesse o potesse nominare il rappresentante, la Commissione può comunque operare. È bene che siano presenti tutti quando si devono prendere decisioni importanti. In ogni caso, alla riunione di assegnazione dei seggi devono essere tutti presenti (Regolamento art. 18 c. 1).

b. Validità delle decisioni.

Si può applicare anche qui il principio generale; in ogni caso, è bene che le decisioni siano prese con il consenso più ampio possibile per evitare contenziosi successivi.

Elenco degli elettori

Il dirigente preposto deve fornire l'elenco alfabetico degli elettori alla Commissione elettorale e alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta a partire dal 23 febbraio 2018. L'elenco si riferisce alla situazione a quella data. Esso dovrà poi essere aggiornato prima del voto con l'aggiunta di eventuali nuovi elettori e con l'indicazione degli elettori che hanno perso la titolarità dell'elettorato attivo (non possono votare). Gli elenchi sono alfabetici, distinti per sesso. È opportuno che riportino anche la data di nascita per consentire con precisione l'identificazione degli elettori. L'elenco degli elettori è pubblico, quindi, non vi sono motivi di riservatezza.

Per il settore Scuola la Commissione elettorale deve controllare che un dipendente in servizio su più scuole sia iscritto solo nella scuola dalla quale è amministrato (quella di titolarità, ovvero con più ore di servizio se è utilizzato o in assegnazione provvisoria), tale controllo va fatto con la Commissione elettorale della/e altra/e scuola/e.

Componenti da eleggere, candidati, firme

La Commissione, sulla base del numero degli elettori, fissa:

- il numero dei componenti da eleggere;
- il numero massimo dei candidati per ciascuna lista;
- il numero minimo delle firme di sottoscrizione occorrente per la presentazione della lista.

Il numero dei componenti da eleggere è:

- 3 componenti fino a 200 dipendenti;
- altri 3 componenti - che si sommano ai 3 previsti per i primi 200 dipendenti - ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti;
- altri 3 ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.

I numeri così determinati non potranno più subire modifiche anche se dovesse cambiare, successivamente, il numero degli addetti con diritto di voto.

Facciamo degli esempi:

Componenti da eleggere, candidati	Sedi di elezione fino a 200 addetti: la RSU sarà composta da tre componenti, i candidati saranno massimo 4 per lista; Sedi di elezione con più di 200 addetti e fino a 500: la RSU sarà composta da 6 componenti, i candidati saranno massimo 8 per lista.
Firme	Per ogni lista è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti non inferiore al 2% del totale (*) per amministrazioni fino a 2.000 dipendenti. Ad esempio: da 16 a 75 addetti basta una firma (0,32-1,50), da 76 a 125 addetti occorrono almeno 2 firme, ecc.). (*) Per amministrazioni con più di 2.000 dipendenti è richiesto un numero di firme non inferiore all'1% del totale.

Accordi con il dirigente preposto dall'amministrazione

È opportuno che la Commissione concordi subito con il dirigente preposto ciò che egli deve garantire:

- locali per lo svolgimento dei lavori della Commissione;
- elenco alfabetico degli elettori;
- albo elettorale;
- urna;
- materiale per il funzionamento della Commissione;
- locali e materiali per i/il seggi/o;
- schede elettorali;
- uso di alcune attrezzature (computer, fotocopiatrice, fax, telefono, internet).

Ricevimento delle liste

La Commissione acquisisce le liste secondo l'ordine di presentazione. Per quelle presentate prima dell'insediamento della Commissione vale l'ordine del protocollo di acquisizione da parte dell'amministrazione.

La Commissione stabilisce gli orari della sua presenza nei locali messi a disposizione dall'amministrazione e lo comunica attraverso l'albo elettorale. Chi riceve la lista deve rilasciare una ricevuta che attesti data, orario, ordine di presentazione della lista.

L'ordine di presentazione è anche l'ordine in cui le liste verranno riportate sulla scheda elettorale. Se sono presentate liste contemporaneamente, l'ordine è determinato per sorteggio.

Le liste devono essere presentate nella sede principale dell'istituzione sede di elezioni RSU, presso i rispettivi uffici di segreteria o, dalla data di insediamento, direttamente alla Commissione elettorale.

Le liste possono essere inviate per posta, ma devono comunque pervenire entro il 9 marzo 2018 e fa fede il protocollo in entrata della Commissione elettorale o dell'amministrazione. La Commissione affigge all'albo elettorale l'orario di termine della presentazione delle liste del giorno 9 marzo 2018 (che coincide con l'orario di chiusura della sede dell'istituzione).

Ricorsi

Contro l'esclusione di lista e/o candidatura il presentatore può ricorrere. L'Accordo Quadro ha regolato esclusivamente la procedura dei ricorsi in materia di assegnazione dei seggi. Riteniamo che la medesima procedura debba essere applicata anche a questo caso:

1. la Commissione affigge all'albo elettorale la decisione;
2. entro i successivi 5 giorni il presentatore di lista può presentare ricorso;
3. entro 48 ore dalla presentazione del ricorso la Commissione assume una decisione e la rende nota attraverso la pubblicazione all'albo elettorale;
4. entro 10 giorni dall'affissione il presentatore può fare ricorso al Comitato dei garanti;
5. entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso il Comitato dei garanti decide, in via definitiva.

Verifica di liste e candidature

La Commissione verifica che liste e candidati abbiano i requisiti necessari e prevede i casi in cui è consentita la regolarizzazione.

È importante controllare che il nome della lista sia conforme al nome del sindacato che la presenta. Al termine dei controlli la lista può essere:

- ammessa perché regolare;
- considerata irregolare, perché priva di un requisito sanabile, per cui viene assegnato al presentatore un termine ragionevole e perentorio per regolarizzarla, oltre il quale la lista irregolare non è più ammessa. Il termine non dovrebbe superare i 5 giorni (quanto previsto per il ricorso);
- considerata inammissibile, perché priva di un requisito non sanabile.

Lo stesso vale per i singoli candidati.

Al termine della verifica la Commissione comunica l'esito affiggendolo all'albo elettorale e indicando anche la procedura per i ricorsi. Copia della decisione è opportuno consegnarla al presentatore della lista, senza che ciò comporti lo spostamento del termine di presentazione del ricorso che decorre sempre dalla data di affissione all'albo.

Giorni di votazione

Si vota nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018.

La Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura dei/l seggi/o tenendo presente la durata del servizio nell'istituzione interessata, la distribuzione dei lavoratori nei vari turni/sedi e i relativi orari di servizio.

Liste, luogo e orario di votazione

Le operazioni di verifica, regolarizzazione delle liste, esame dei ricorsi devono concludersi entro il 9 aprile 2018, termine entro cui le liste diventano definitive (almeno 8 giorni dalle votazioni – Regolamento art. 6 c. 2).

Entro la medesima data, la Commissione affigge all'albo:

- le liste definitive;
- il calendario delle votazioni;
- gli orari dei seggi e la loro dislocazione.

Numero dei seggi

In ogni istituzione sede di elezioni RSU c'è almeno un seggio. La Commissione può istituirne altri se necessario. È il caso, ad esempio, di sedi distaccate; in questo caso occorre preparare elenchi degli elettori suddivisi per seggio.

Presentazione delle liste elettorali

Chi può presentare le liste (paragrafo §4 Circolare ARAN)

Possono presentare le liste elettorali:

1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni:
 - a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il triennio 2016-2018, comprese quelle ammesse con riserva;
 - b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni firmatarie dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
 - c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
2. devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine prefissato tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a, b e c. La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alla Commissione elettorale congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'ARAN, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'ARAN in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all'ARAN, che rilascia un attestato in carta semplice. In questo caso vale quanto indicato al precedente capoverso.

L'ARAN pubblica sul proprio sito internet:

- l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco non è certamente esaustivo delle organizzazioni sindacali che possono presentare le liste, ma indica solamente quelle che, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui sopra, hanno scelto di farlo attraverso l'attestato ARAN anziché direttamente alle Commissioni elettorali;
- l'elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni sindacali che hanno presentato formale dichiarazione di voler presentare liste alle elezioni delle RSU. Per queste organizzazioni sindacali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali (paragrafo §5 Circolare ARAN)

Non possono presentare le liste elettorali:

1. le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2. le organizzazioni sindacali costituenti, affiliate o aderenti alle federazioni sindacali formate da più e diverse sigle. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste essendo la titolarità della presentazione della lista in capo esclusivamente alla federazione unitariamente intesa. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale e non delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate o aderenti. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti alla federazione e diverranno non assegnabili per l'accertamento della rappresentatività sindacale;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti richiesti, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

È compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

Le firme

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente preposto dell'istituzione sede di elezioni RSU o da un suo delegato. L'eventuale inadempienza può essere regolarizzata. (Circolare ARAN paragrafo 7).

La firma del presentatore può altresì essere autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.

La lista deve avere un numero sufficiente di firme, secondo le deliberazioni della Commissione elettorale, conforme a quanto previsto dalle norme vigenti.

La lista con un numero di firme insufficienti, rispetto a quanto previsto, non è ammessa, perché questa è una irregolarità non sanabile dopo il 9 marzo 2018.

I firmatari devono essere inclusi nell'elenco degli elettori.

La firma su più liste è nulla.

Il presentatore di lista garantisce sull'autenticità delle firme.

Verifica delle candidature

Se i candidati di una lista superano di un terzo i componenti da eleggere, coloro che risultino eccedenti il numero massimo sono esclusi a partire dal fondo della lista. Un candidato presente in più liste è invitato ad optare per una di esse, entro un termine perentorio stabilito dalla Commissione, pena l'esclusione da tutte le liste.

Il presentatore, se candidato, è depennato dalla lista senza possibilità di sostituzione perché l'incompatibilità era nota (Regolamento art. 4 c. 4).

I candidati che facciano parte della Commissione elettorale sono depennati dalla lista senza sostituzione, perché i componenti della Commissione hanno dovuto dichiarare di non volersi candidare (Regolamento art. 4 c. 4).

Non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura dall'Accordo quadro; quindi, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione (Circolare ARAN paragrafo 6 penultimo capoverso).

Elettorato

(materia regolata dall'articolo 3 del CCNQ 07/08/1998 Parte seconda, modificato con l'Accordo Collettivo Quadro d'integrazione del 24/09/2007 e, successivamente, con il CCNQ del 09/02/2015)

Elettorato attivo – Chi vota

Hanno diritto al voto:

- tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all'amministrazione alla data delle elezioni, titolari di posto nella stessa amministrazione;
- tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l'amministrazione anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa (ad es.: personale utilizzato, personale temporaneamente assegnato, personale in comando presso l'amministrazione, personale fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche anche di diverso comparto);
- tutti i dipendenti a tempo determinato in forza all'amministrazione alla data delle elezioni, inclusi nelle liste.

L'elenco degli aventi diritto al voto predisposto il 14 febbraio 2018 dovrà quindi essere eventualmente integrato entro il 17 aprile, effettuando le necessarie aggiunte o cancellazioni.

Il personale di cui sopra ha diritto di voto anche se presta servizio a tempo parziale o è assente dal servizio (*aspettativa, malattia, esonero, distacco, mandato amministrativo, ecc.*).

Non hanno diritto al voto:

- i dipendenti con contratto di lavoro interinale, di Formazione Lavoro, atipici, di consulenza;
- il personale con qualifica dirigenziale (anche con incarichi conferiti a tempo determinato);
- il personale cui si applica un contratto di lavoro diverso da quello stipulato dall'ARAN (agroalimentari, chimici, forestali, ...);
- il personale titolare che sia in servizio o comandato in altra amministrazione (esercitano l'elettorato attivo nell'amministrazione dove prestano servizio);
- il personale di sedi estere titolare di contratto locale.

Elettorato passivo – Chi può candidarsi

Possono essere candidati:

- tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato (anche a part-time) in servizio nell'amministrazione alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018);
- in tutti i comparti, con esclusione dei comparti scuola e AFAM, i dipendenti in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018), con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza almeno 12 mesi dopo la data di costituzione della RSU;
- nei comparti scuola e AFAM i dipendenti in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018), con contratto di lavoro a tempo determinato annuale (fino al termine dell'anno scolastico/accademico) o fino al termine delle attività didattiche;
- tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato titolari nell'amministrazione ma in posizione di comando o fuori ruolo o utilizzati che prestano servizio presso altra amministrazione o altra sede della stessa amministrazione; qualora eletti dovranno rientrare in servizio nell'amministrazione in cui hanno la titolarità con revoca del comando o del fuori ruolo;
- nelle amministrazioni di nuova formazione che impiegano solo o prevalentemente personale comandato o fuori ruolo proveniente da altre amministrazioni quest'ultimo diventa, in deroga, titolare di elettorato passivo.

Il seggio elettorale

Costituzione del seggio

La Commissione forma il seggio elettorale che è composto da un presidente e almeno due scrutatori. Il seggio si insedia e opera sulla base delle indicazioni definite dalla Commissione elettorale.

È anche possibile costituire più seggi qualora vi siano sedi distanti tra loro oppure prevedere che l'unico seggio possa svolgere le proprie funzioni in modo itinerante tra le varie sedi al fine di garantire la massima partecipazione al voto.

Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con incarico a tempo determinato; gli scrutatori sono invece designati dai presentatori di lista entro il giorno 14 aprile 2018 (almeno 48 ore prima dell'inizio delle elezioni – Regolamento art. 7 c. 2). Possono essere designati scrutatori tutti gli elettori non candidati; quindi le funzioni di scrutatore possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo. La Commissione prende atto delle designazioni controllando che lo scrutatore sia un elettore e non un candidato.

Presidente e scrutatori sono considerati in servizio e sono quindi esonerati dallo svolgimento delle funzioni proprie della funzione/qualifica per tutta la durata delle operazioni elettorali (Regolamento art. 7 c. 3).

Se uno o più sindacati non designano il proprio scrutatore, la Commissione costituisce ugualmente il seggio. Se non ci sono almeno 2 scrutatori designati, la Commissione elettorale nomina, oltre al presidente, anche lo/gli scrutatore/i mancante/i tra gli elettori disponibili. Non è prevista un'incompatibilità esplicita fra la funzione di scrutatore e quella di componente della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale concorda con il dirigente preposto le condizioni di sicurezza dei locali e della integrità delle urne fino al giorno dello scrutinio.

Scheda elettorale

La commissione elettorale predispone la scheda per la votazione.

- Nelle Amministrazioni che hanno fino a 200 elettori si eleggono 3 RSU; in questo caso la scheda riporta, nell'ordine in cui sono pervenute alla Commissione elettorale, il nome (eventualmente anche il simbolo) della lista e l'elenco dei candidati (fino a un massimo di 4).
- Nelle Amministrazioni che hanno oltre 200 elettori e fino a 500 si eleggono 6 RSU; in questo caso la scheda elettorale riporta, nell'ordine in cui sono pervenute alla Commissione elettorale, il nome (eventualmente anche il simbolo) della lista. La scheda NON riporta l'elenco dei candidati ma solo due righe per le preferenze esprimibili (fino ad un massimo di due). L'elenco dei candidati (fino ad un massimo di 8 per lista) è affisso all'ingresso del seggio.
- Nelle Amministrazioni che hanno oltre 500 elettori ed il numero dei componenti la RSU è superiore a sei; in questo caso la scheda elettorale riporta, nell'ordine in cui sono pervenute alla Commissione elettorale, il nome (eventualmente anche il simbolo) della lista. La scheda, come per il punto precedente, NON riporta l'elenco dei candidati ma solo le righe per le preferenze esprimibili (fino ad un massimo di 2). L'elenco dei candidati è affisso all'ingresso del seggio.

Svolgimento delle operazioni di voto

I componenti del seggio curano lo svolgimento delle operazioni elettorali fino al giorno dello scrutinio.

In particolare, i componenti del seggio:

- affiggono l'elenco degli elettori fuori dal seggio stesso;
- assicurano che il voto sia segreto e personale (non si vota per delega);
- firmano le schede;
- accertano l'identità dei votanti.

Ai votanti va richiesto un documento di riconoscimento; tuttavia, basta la conoscenza diretta di 2 componenti del seggio per accertare l'identità (circostanza quest'ultima di cui si deve comunque far cenno nel verbale). Ai fini della certificazione dell'avvenuta votazione, l'elettore dovrà apporre la propria firma in corrispondenza del proprio nominativo nell'elenco in possesso del seggio (Regolamento art. 15 c. 1).

I componenti del seggio devono inoltre:

- predisporre le urne per la votazione;
- sigillarle al termine delle operazioni di voto delle varie giornate;
- con la collaborazione del dirigente preposto curare la conservazione delle urne dall'inizio delle operazioni di voto e fino allo scrutinio;
- eseguire lo scrutinio delle schede il 20 aprile 2018 (solo dopo aver accertato che abbia partecipato al voto più della metà degli aventi diritto);
- redigere il verbale delle operazioni compiute e delle eventuali contestazioni o osservazioni che riguardano la procedura elettorale.

Lo scrutinio

Lo scrutinio deve svolgersi il giorno 20 aprile 2018.

Lo scrutinio delle schede è fatto nel seggio ed è pubblico. Se la Commissione elettorale ha definito più seggi lo scrutinio dovrà avvenire in ognuno di essi (Regolamento art. 16 c. 1).

Nella prima fase dello scrutinio il Presidente del seggio comunica alla Commissione elettorale il numero dei votanti.

La Commissione elettorale, verificato che complessivamente ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto, comunica ai Presidenti dei seggi che possono provvedere allo spoglio delle schede.

Se non risulta aver partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto non si procede allo spoglio in alcuno dei seggi.

Al termine dello scrutinio il Presidente o un suo delegato consegna alla Commissione elettorale il verbale e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non votate.

Per costruire una casistica di problemi che potrebbero sorgere durante lo spoglio delle schede, facciamo una simulazione. Immaginiamo che siano state presentate le liste A e B.

1. Se sulla stessa scheda vengono votate sia la lista A che la B, il voto è nullo (art. 10.2 del Regolamento);
2. Se sulla lista A è stata espressa solo la preferenza, ma non il voto di lista, il voto viene attribuito comunque alla lista e vale anche la preferenza espressa;
3. Se viene espresso su una lista solo il voto di preferenza a più candidati di quanti se ne possano esprimere, vale il voto alla lista, ma le preferenze sono nulle;
4. Se viene dato il voto alla lista A e le preferenze ai candidati della lista B, vale solo il voto dato alla lista, in questo caso alla A (art. 10.3 del Regolamento);
5. Se il voto di preferenza viene dato ai candidati della lista A e della lista B, la scheda è nulla (art. 10.2 del Regolamento);
6. Se nell'urna c'è una scheda diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale o non firmata dai componenti del seggio la scheda è nulla (art. 9.6 del Regolamento);
7. Se la scheda presenta scritte o fregi, la scheda è nulla (art. 9.6 del Regolamento);
8. Se la scheda presenta segni di identificazione, la scheda è nulla (art. 9.6 del Regolamento).

Validità delle elezioni, voti, seggi

Validità delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo della RSU in una singola istituzione sono valide se ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto.

Ad esempio:

- se in una istituzione gli elettori sono 120 il quorum si considera raggiunto se hanno votato almeno 61 aventi diritto
- se in una istituzione gli elettori sono 99 il quorum si considera raggiunto se hanno votato almeno 50 aventi diritto.

Nel caso non si raggiunga il quorum non si procede allo scrutinio e si ripete esclusivamente la procedura della votazione entro il 20 maggio 2018 (30 giorni a partire dal 20 aprile 2018 – Regolamento art.2 c.2). Ripetere esclusivamente la procedura di votazione significa che tutte le altre procedure rimangono immutate: stessa Commissione elettorale, stesse liste già presentate, stessi seggi.

Nel caso in cui anche in questa seconda votazione non si raggiungesse il quorum, entro i successivi 90 giorni si ripeterà l'intera procedura elettorale (consegna elenchi aventi diritto, insediamento e costituzione della Commissione elettorale, presentazione delle liste, ecc.).

Dai voti ai seggi

Al termine dello scrutinio i risultati sono comunicati alla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale, acquisiti i verbali di tutti i seggi, provvede:

1. a determinare il risultato complessivo delle votazioni in presenza di più seggi;
2. a stabilire il **quorum** necessario alla assegnazione dei seggi;
3. ad assegnare i **seggi** alle liste;
4. a individuare gli eletti nelle varie liste sulla base delle preferenze espresse;
5. a compilare il verbale finale delle elezioni che deve essere conforme al modello allegato all'Accordo Quadro e deve essere firmato da tutti i componenti (Regolamento art. 18 c. 1);
6. ad affiggere i risultati all'albo elettorale.

Da questo momento decorre il termine perentorio di 5 giorni entro cui i presentatori di lista possono presentare ricorsi alla Commissione elettorale che li esamina entro 48 ore dalla presentazione. La decisione deve essere tempestivamente affissa all'albo per l'eventuale ricorso al Comitato dei garanti.

Modalità di attribuzione dei seggi

La ripartizione dei seggi per l'elezione delle RSU avviene con il criterio proporzionale (Regolamento art. 17 c. 1).

I seggi vengono attribuiti alle liste e non ai singoli candidati per cui nella prima fase si considerano esclusivamente i voti riportati da ciascuna lista.

Il quorum per l'attribuzione dei seggi è calcolato dividendo il numero dei votanti (voti validi alle liste, schede bianche e schede nulle) per il numero dei componenti la RSU da eleggere (3 per amministrazioni fino a 200 aventi diritto al voto, 6 oltre 200, ecc).

I seggi sono attribuiti:

- a) in prima battuta per il raggiungimento del quorum o di suoi multipli;
- b) in seconda battuta, nel caso residuo posti da assegnare, in base ai migliori resti di ciascuna lista.

Esempio 1

In una Amministrazione con 120 aventi diritto al voto la RSU sarà di 3 componenti. Poniamo che i votanti siano 90 (i voti validi 81, le schede nulle 6, le bianche 3) il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei votanti (90) per il numero dei seggi (3), il quorum è quindi 30. L'assegnazione dei seggi avverrà in questo modo:

<i>Lista</i>	<i>Voti validi</i>	<i>Seggi con quorum</i>	<i>Resti</i>	<i>Seggi con resti</i>	<i>Totale seggi</i>
A	32	1	2	0	1
B	20	0	20	1	1
C	15	0	15	1	1
D	8	0	8	0	0
E	6	0	6	0	0
Totale	81	1	-	2	3

Esempio 2

In una amministrazione con 160 aventi diritto al voto la RSU sarà di 3 componenti. Poniamo che i votanti siano 140 (i voti validi 125, le schede nulle 10, le bianche 5) il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei votanti (140) per il numero dei seggi (3), il quorum è quindi 46,666 (*la norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il valore del quorum va utilizzato con i suoi decimali*). L'assegnazione dei seggi avverrà in questo modo:

<i>Lista</i>	<i>Voti validi</i>	<i>Seggi con quorum</i>	<i>Resti</i>	<i>Seggi con resti</i>	<i>Totale seggi</i>
A	24	0	24	1	1
B	5	0	5	0	0
C	94	2	0,668	0	2
D	1	0	1	0	0
E	1	0	1	0	0
Totale	125	2	-	1	3

Esempio 3

In una amministrazione con 217 aventi diritto al voto la RSU sarà di 6 componenti. Poniamo che i votanti siano 196 (i voti validi 173, le schede nulle 12, le bianche 11) il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei votanti (196) per il numero dei seggi (6), il quorum è quindi 32,666 (*la norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il valore del quorum va utilizzato con i suoi decimali*). L'assegnazione dei seggi avverrà in questo modo:

<i>Lista</i>	<i>Voti validi</i>	<i>Seggi con quorum</i>	<i>Resti</i>	<i>Seggi con resti</i>	<i>Totale seggi</i>
A	66	2	0,668	0	2
B	69	2	3,668	0	2
C	20	0	20	1	1
D	9	0	9	?	?
E	9	0	9	?	?
Totale	173	4			

4 seggi sono stati assegnati per raggiungimento del quorum (in particolare doppio quorum alla lista A e doppio quorum alla lista B).

5° e 6° seggio dovranno essere attribuiti alle liste con maggiori resti. Pertanto il 5° seggio è attribuito alla lista C che ha resto pari a 20. Il 6° seggio è in ballottaggio tra la lista D e la lista E che hanno entrambe lo stesso resto (9).

La Nota ARAN del 12/1/2015 al paragrafo 13 *Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi* specifica che: *“In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.”*. Bisogna quindi andare a verificare la somma delle preferenze riportate dai candidati di ciascuna lista. In particolare nella lista D hanno riportato 2 preferenze il candidato Tizio e 5 preferenze il candidato Caio. Nella lista E l'unico candidato Sempronio ha riportato 8 preferenze. Quindi il seggio è attribuito alla lista E che ha totalizzato 8 preferenze contro le 7 preferenze della lista D.

Nella remota ipotesi che oltre alla parità dei resti si riscontri anche la parità della somma delle preferenze la Circolare ARAN precisa quanto segue:

“Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista”.

Modalità di individuazione degli eletti

Dopo aver attribuito i seggi alle varie liste la Commissione elettorale procederà alla individuazione degli eletti. Per ogni lista sono dichiarati eletti un numero di candidati pari ai seggi attribuiti e che sono individuati in base al maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti di preferenza viene individuato il candidato che precede nell'ordine interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Composizione della RSU e validità delle elezioni

La RSU eletta deve essere costituita da almeno 3 componenti (Accordo Quadro del 7/8/98 art. 4 c. 1 lett. a b c). Nel caso in cui per assenza di candidati i componenti risultino 1 o 2 si procede alla ripetizione dell'intera procedura elettorale (Nota ARAN del 22/12/2011 paragrafo 12).

La stessa nota precisa che: *“non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti”*.

I tempi per la ripetizione della procedura elettorale sono indicati nell'*Accordo di interpretazione autentica dell'Articolo 1 comma 3 del Regolamento* sottoscritto il 13/02/2001 e sono fissati *“in 50 giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure elettorali entro 5 giorni da quest'ultima”*.

La proclamazione degli eletti

La Commissione pubblica i risultati e l'attribuzione dei seggi dal 20 al 27 aprile 2018. Da questo momento e per i successivi 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati è possibile presentare ricorsi. La commissione li esamina entro 48 ore e ha tempo per la pubblicazione definitiva dei risultati fino al 27 aprile 2018.

Compilazione del verbale finale

La Commissione elettorale deve curare la compilazione del verbale delle elezioni RSU utilizzando il modello allegato all'Accordo Quadro compilato in tutte le sue parti e al quale dovrà essere allegata una copia della scheda elettorale siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale (e non del seggio).

Si raccomanda di prestare la massima attenzione a riportare nel verbale finale l'esatta denominazione delle organizzazioni sindacali che deve corrispondere a quella utilizzata per le schede di votazione.

Si precisa infine che nel verbale finale è presente la dicitura "Collegio" che dovrà intendersi "Seggio". Andranno pertanto compilati tanti riquadri (numerati da 1 a 5) quanti sono i seggi attivati e andrà compilato il riquadro del totale. Se è stato attivato un solo seggio andrà compilato il riquadro 1 e il riquadro del totale.

Chiusura delle operazioni elettorali

Al termine delle operazioni, la Commissione consegna al dirigente preposto, che lo conserva per almeno tre mesi, un plico sigillato contenente le schede (votate e non) e tutta la documentazione (verbali ed altro).

Il verbale finale delle elezioni viene consegnato al dirigente preposto che cura la trasmissione dei dati all'ARAN, a partire dal 28 aprile ed entro il giorno 10 maggio 2018 (senza deroghe). Oltre al verbale al Dirigente va consegnata una copia della scheda utilizzata per le votazioni siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale. La scheda va conservata agli atti, ma non deve essere inviata all'ARAN. Copia del verbale finale deve anche essere consegnata ai presentatori delle varie liste (art. 18 c. 4).

La Commissione elettorale deve, infine, verificare che l'Amministrazione abbia provveduto ad inoltrare i dati all'ARAN.

Trasmissione dei verbali all'ARAN da parte dell'Amministrazione

Particolare attenzione dovrà essere posta alla trasmissione del verbale contenente l'esito della votazione all'ARAN.

È una operazione che è di competenza dell'Amministrazione ma che è opportuno sia vigilata dalla Commissione elettorale e in particolare da chi, in seno ad essa, rappresenta la FLC CGIL.

Come nella scorsa tornata, anche in questa l'invio dei dati all'ARAN avviene esclusivamente con modalità telematica on-line.

Ciò comporta che l'amministrazione dell'istituzione sede di elezioni RSU, nella persona del Rappresentante Legale dell'Ente (RLE), dovrà registrarsi nell'apposita Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti.

Sarà quindi opportuno che la Commissione elettorale, pur non rientrando esplicitamente tra i propri compiti, si attivi perché la propria Amministrazione provveda ad accreditare il proprio RLE.

Sul sito ARAN www.aranagenzia.it/index.php/rappresentativita-sindacale-loader/rsu/circolari sono disponibili le circolari n. 1 (09/09/2011 prot. 13469) e n. 2 (27/09/2011 prot. 14320) contenenti i dettagli sulle modalità di registrazione.

Il Comitato dei garanti

Il Comitato dei garanti esamina i ricorsi avverso le decisioni assunte dalle Commissioni elettorali sia nella fase di dichiarazione di ammissibilità di liste e candidati sia in fase di attribuzione dei seggi e di individuazione degli eletti.

È composto dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro (o un suo delegato) che lo presiede; da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione; da un rappresentante di ogni sindacato interessato al ricorso (non solo quindi chi lo ha presentato, ma anche chi potrebbe subirne gli effetti). La parte sindacale di questo Comitato varia quindi in funzione di chi ha presentato il ricorso e di chi ne è controparte.

Il Comitato dovrebbe essere costituito subito, attraverso una iniziativa dei sindacati. Nella modulistica fornita è incluso un modello di designazione del componente della FLC CGIL in seno al Comitato dei garanti. Il Comitato riceve i ricorsi e deve decidere entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso.

Scadenario e tempistica delle procedure elettorali

13 febbraio 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Annuncio elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.
14 febbraio 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. • Inizio contestuale della raccolta delle firme da parte delle organizzazioni sindacali per la presentazione delle liste.
23 febbraio 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale.
28 febbraio 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Termine per la presentazione delle liste elettorali.
5 aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Termine ultimo per l'affissione liste elettorali all'albo.
17-18-19 aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Votazioni.
20 aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Scrutinio.
20-27 aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione all'Albo.
entro 5 gg dalla pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorsi alla Commissione elettorale (su seggi ed eletti).
entro 2 gg dalla presentazione del ricorso	<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte della Commissione elettorale e pubblicazione dei risultati definitivi.
28 aprile – 10 maggio 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Invio del verbale elettorale finale all'ARAN a cura del dirigente preposto per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.
entro 10 gg dalla pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione ricorsi su seggi ed eletti al Comitato dei garanti.
entro 10 gg dalla presentazione del ricorso	<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte del Comitato dei garanti.

Tempistica per i ricorsi alla Commissione elettorale (su liste e candidature)

Dal 9 marzo 2018	<ul style="list-style-type: none"> • La Commissione elettorale può muovere rilievi sulla presentazione delle liste e delle candidature e lo comunica al presentatore della lista interessata.
Entro 5 giorni dalla comunicazione della Commissione elettorale	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione ricorsi su liste e candidature alla Commissione elettorale.
Entro 48 ore	<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei ricorsi su liste e candidature da parte della Commissione elettorale.
Entro 10 giorni dal mancato accoglimento del ricorso da parte della Commissione elettorale	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione ricorsi su liste e candidature al Comitato dei garanti avverso le determinazioni della Commissione elettorale.
Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso	<ul style="list-style-type: none"> • Esame dei ricorsi su liste e candidature da parte del Comitato dei garanti.



FLC CGIL

www.flcgil.it